



**COMUNE DI AROLA**  
**PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**  
VIA OMEGNA 25 - 28899 AROLA VB  
TEL.0323/821128 FAX.0323/821900  
e-mail:[arola@ruparpiemonte.it](mailto:arola@ruparpiemonte.it)  
pec: [arola@cert.ruparpiemonte.it](mailto:arola@cert.ruparpiemonte.it)

**ORDINANZA N. 5**

**li 09/10/2019**

**ORDINANZA PER IL TAGLIO PIANTE E RAMI SPORGENTI  
AI MARGINI DELLE STRADA PROVINCIALE n. 50 / n.88**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 6 in data 13/06/2019 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica;

**ACCERTATO** che ai bordi delle strade risulta lo sviluppo di piante e siepi che protendono tronchi, rami e foglie verso le sedi stradali invadendole e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica e rappresentando altresì un pericolo per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi metereologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;

**DATO ATTO** che il perdurare di tali situazioni può determinare pericoli per la sicurezza della viabilità;

**RILEVATA** pertanto la necessità che i proprietari/conduuttori dei terreni prospicienti le strade pubbliche, effettuino idonei interventi di manutenzione consistenti nel tagliare gli alberi e i rami cresciuti entro la fascia di rispetto e quelli che si protendono sulle strade medesime o pericolanti;

**VISTA** la nota prot. 19949 emessa dalla Provincia di Verbano Cusio Ossola 30/09/2019, registrata al ns. prot. al n. 2052/2019 con la quale l'Ente chiede che venga emessa propria ordinanza per la potatura e abbattimento alberi da parte dei proprietari confinanti con le strade provinciali all'interno del territorio Comunale;

**VISTI** gli articoli 29, 30, 31 e 32 del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada);

**VISTI** gli articoli 892, 893, 894, e 896 del Codice Civile;

**ORDINA**

**A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI** dei fondi frontisti della strada Provinciale n.50 di Arola ed 88 della Colma, ricadenti nel territorio comunale:

1. **Di provvedere** alla potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provocano restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o creano ostacoli e limitazioni ai mezzi di manutenzione delle strade medesime;
2. **Di provvedere** al taglio di tutte le piante che insistono sulla fascia di rispetto di mt. 3 dal bordo esterno della carreggiata e la rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi metereologici avversi;

## AVVERTE

**I predetti PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI, che le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo/notifica/presa conoscenza della presente ordinanza e che dovranno attenersi alle seguenti modalità:**

1. Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte nel rispetto delle norme di polizia forestale, per quanto applicabili alla presente ordinanza;
2. Rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
3. Concordare con l'Ente proprietario o gestore della strada le modalità di esecuzione dei lavori al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità;
4. I lavori di cui alla presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale, di concerto con l'Amministrazione provinciale ove necessario, procederà d'ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;
5. Resta nella facoltà dell'Amministrazione precedente addebitare ai proprietari/conduttori dei terreni le relative spese trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere;
6. Indipendentemente dagli interventi di cui al comma 5 è fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell'Amministrazione competente, e i proprietari/conduttori rimarranno responsabili dei danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza;

## COMUNICA

**Che i trasgressori** della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada con sanzione amministrativa pecuniaria oltre all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 21 del regolamento di polizia rurale oltre all'obbligo di rifondere le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione; resta impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

**Che contro la presente** Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.

La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

La presente ordinanza:

- è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente;
- è divulgata mediante affissione di manifesti e sul sito web del Comune in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

**Arola, 09/10/2019**

**Responsabile dell'Area  
Tecnica  
IL Sindaco  
Corrado CORDARO**